



COMUNE DI CASALUCE

PROVINCIA DI CASERTA

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 49 del 26/11/2019

Oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO PER INTERVENTI VARI E APPLICAZIONE AVANZO PER DEBITO CITL

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di novembrealle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto. Alla convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Antonio Tatone	Si	
Vicesindaco	Carmela Incertopadre	Si	
Consigliere	Dott. Nazzaro Pagano	Si	
Consigliere	Maddalena Zaccariello	Si	
Consigliere	Pasquale Felaco	Si	
Consigliere	Stefano Sembiante	Si	
Consigliere	Antonietta Esposito	Si	
Consigliere	Carmela Cesaro	Si	
Consigliere	Raffaella Migliore	Si	
Consigliere	Antonio Di Martino	Si	
Consigliere	Nicola Marino	Si	
Consigliere	Armando Marino	Si	
Consigliere	Antonio Cutillo	Si	
Consigliere	Antonio Comella	Si	
Consigliere	Arturo Spina	Si	
Consigliere	Pasquale Bruno		Si
Consigliere	Giovanni D'ambrosio		Si

Totale Presenti: 15	Totale Assenti: 2
----------------------------	--------------------------

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Antonio Tatone.
- Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco Battaglia.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

Dato atto che

- con deliberazione di CC comunale n. 18 del 18/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019;
- che con deliberazione di CC comunale n. 40 del 30/07/2019 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ;
- con deliberazione di CC comunale n. 2 del 24/03/2018 l'ente ha aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'art. 243 bis d lgs 267/2000;
- con deliberazione di CC comunale n. 21 del 22/06/2018 è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, d.lgs. n. 267/2000) per la durata di anni 4;

Presa visione

-dell'art. 175 del DLgs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL che dispone:

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;

b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;

c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;

d) quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;

e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);

f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);

g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;

c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;

d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;

e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;

e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione. (lettera aggiunta dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016)

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;

b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. (lettera aggiunta dall'art. 9-bis, comma 1, della legge n. 160 del 2016)

5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;

b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Lette le comunicazioni prot. 11218, 11665, 11687, 11838, 11870 e 12296 /2019 relative a richieste di variazioni di bilancio;

Considerato che si rende conseguentemente necessario adeguare alcuni stanziamenti di bilancio al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, attraverso variazioni in aumento e diminuzione dei capitoli di spesa e di entrata nonché applicazione di avanzo, come dettagliato e risultante dai prospetti contabili allagati alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Atteso il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto la L. 145 del 30/12/2018

PROPONE

1) di richiamare tutto quanto indicato in premessa che qui si intende integralmente riportato.

2) di apportare al bilancio 2019/2021 annualità 2019 le variazioni di competenza e di cassa nonché avanzo destinato, così come analiticamente indicate nell'allegato prospetto, che della presente forma parte integrante e sostanziale le cui risultanze sono di seguito riportate:

ANNUALITA' 2019

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€ 143.600,00	
	CA	€ 3.600,00	
Variazioni in diminuzione	CO		
	CA		
SPESA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO		€ 208.490,00
	CA		€ 68.101,00
Variazioni in diminuzione	CO	€ 64.890,00	
	CA	€ 153.990,00	
TOTALE A PAREGGIO	CO	€ 143.600	€ 143.600

3) di dare atto inoltre che, alla luce delle variazioni apportate con il presente provvedimento, permane una situazione di equilibrio dell'esercizio in corso, tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 Tuel;

**Proposta di Consiglio Comunale Num. 10 AREA II - FINANZIARIA, PERSONALE E TRIBUTI
del 15/11/2019 ad oggetto: VARIAZIONE DI BILANCIO PER INTERVENTI VARI E
APPLICAZIONE AVANZO PER DEBITO CITL**

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 15/11/2019

Il Responsabile dell'Area
f.to dr. Angela Maria Moccia

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Casaluce, 15/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dr. Angela Maria Moccia

Alle ore 18:05, in prosecuzione di seduta, il Sindaco pone in trattazione il secondo punto all'o.d.g. relativo a: Variazione di bilancio per interventi vari e applicazione avanzo per debito CITL e dà la parola al Consigliere Pagano per illustrarla.

Il Consigliere Pagano illustra la proposta di deliberazione. Si sofferma sulla questione del CITL dicendo che nel 1996 il Comune aveva aderito a questo Consorzio che costituiva una duplicazione del servizio svolto da Napoletana Gas e che il Comune non ha mai usufruito di servizi erogati dal Consorzio. Aggiunge che è stato emesso un decreto ingiuntivo su ricorso del consorzio contro il comune per circa un milione di euro e che per evitare l'azione esecutiva è stato fatto un accordo di pagamento di circa 200.000 euro suddivisi in tre rate annuali.

Il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Chiesta ed ottenuta la parola, il Consigliere Cutillo dice che aveva richiesto il rinvio del Consiglio comunale.

Il Sindaco invita il Consigliere Cutillo ad attenersi all'argomento all'o.d.g. e dice che la questione del rinvio poteva essere affrontata prima o comunque potrà essere trattata dal Consigliere dopo la discussione inerente alla variazione.

Il Consigliere Cutillo dice che per collaborare i consiglieri hanno bisogno di consultare i documenti. Dice che alle 12:30 gli è stata consegnata la proposta e che il parere del revisore è stato ricevuto a mezzo pec alle 15:30. Dice che, pertanto, i consiglieri del suo gruppo sono impreparati rispetto all'argomento all'o.d.g. e che non hanno motivo per rimanere.

Si verifica una sovrapposizione di voci che rende non intellegibili gli interventi.

Il Consigliere Pagano dice che sono stati rispettati i tempi di convocazione del Consiglio e di messa a disposizione degli atti.

Il Consigliere Comella legge l'art. 11 del regolamento del Consiglio comunale e dice che la proposta era incompleta.

Esaurita la discussione, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazione di bilancio per interventi vari e applicazione avanzo per debito CITL.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti quindici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiantè, Zaccariello, Cutillo, Comella e Spina);
- favorevoli dodici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiantè e Zaccariello);
- contrari tre (Cutillo, Comella e Spina);
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con dodici voti favorevoli e tre contrari, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Variazione di bilancio per interventi vari e applicazione avanzo per debito CITL.

Il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità della deliberazione.

La votazione, per alzata di mano, dà il seguente esito:

- presenti quindici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiantè, Zaccariello, Cutillo, Comella e Spina);
- favorevoli dodici (Tatone, Cesaro, Di Martino, Esposito, Felaco, Incertopadre, Marino A., Marino N., Migliore, Pagano, Sembiantè e Zaccariello);
- contrari tre (Cutillo, Comella e Spina);
- astenuti nessuno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

con dodici voti favorevoli e tre contrari, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile.

Chiuso alle 18:35.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto:

**Il Presidente
F.to Antonio Tatone**

**Il Segretario Generale
F.to Dott. Francesco Battaglia**

Referto di pubblicazione

Reg. Pubb. N. **1188**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
visti gli atti d'ufficio**

ATTESTA

Che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Casaluce e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 27/11/2019 come prescritto dall'art.124, comma 1, del D.Lgs. N.267/2000;

**Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Di Martino Ludovico**

Per copia conforme all'originale

Lì, 27/11/2019

**Il Responsabile
dr. Angela Maria Moccia**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione - art. 134, punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

La presente deliberazione è divenuta immediatamente eseguibile il 27/11/2019 - art. 134, punto 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Lì 27/11/2019

**Il Responsabile
f.to Avv. Ludovico Di Martino**